



CITTA' DI ORIA

Provincia di Brindisi

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
CONCESSIONE DEL
CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER
INVALIDI**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 27 del 09.11.2009

Art.1
Fonti Normative

La normativa di riferimento per la disciplina ed il rilascio del Contrassegno Invalidi è costituita da:

- D.Lgs. nr. 285 del 30 Aprile 1992: “Nuovo Codice della Strada” e successive integrazioni e modifiche”;
- D.P.R. nr. 495 del 16 Dicembre 1992, articolo 381: “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada” e successive integrazioni e modifiche.

Art.2
Domanda di Rilascio del Contrassegno di Parcheggio per Invalidi

Condizioni di Invalidità Permanente – Per il rilascio del **primo contrassegno di parcheggio** gli invalidi aventine diritto, dovranno presentare apposita istanza, in carta semplice (esente da bollo ai sensi della legge 23 dicembre 2000 n.388, art. 33 c.4 lettera c), indirizzata al Comune di Oria – Settore Polizia Municipale, via Epitaffio n.1, con allegata la seguente documentazione:

- a) Certificazione medica rilasciata dall’Ufficio Medico – Legale dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di appartenenza attestante le condizioni permanenti (o con scadenza pari o superiore a cinque anni) di **capacità di deambulazione sensibilmente ridotta**, cioè la capacità residua di deambulazione necessitante ausilii e/o persona accompagnatrice ovvero l’impossibilità di camminare, o **cecità totale**;
- b) Dichiarazione sostitutiva di residenza, ai sensi del D.P.R. 445/2000, nel Comune di Oria;
- c) Fotocopia di un documento di identità valido.

Il Contrassegno ha la validità di cinque anni (con decorrenza dalla data di rilascio della certificazione medica). Per il rinnovo si dovrà presentare apposita istanza con gli stessi criteri sopra riportati, ad eccezione della previsione di cui alla lettera a) che potrà essere sostituita con il certificato del Medico Curante che certifichi il persistere delle condizioni sanitarie che abbiano dato luogo al rilascio del Contrassegno.

Condizioni di Invalidità Temporanea – Qualora la certificazione medica rilasciata dall’Ufficio Medico – Legale dell’Azienda Unità Sanitaria Locale risulti inferiore ai cinque anni (soggetto invalido temporaneo), per il rilascio del **primo contrassegno di parcheggio** gli invalidi aventine diritto dovranno presentare apposita istanza in carta semplice indirizzata al Comune di Oria – Settore Polizia Municipale, via Epitaffio n.1, con allegata la seguente documentazione:

- a) Certificazione medica rilasciata dall’Ufficio Medico – Legale dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di appartenenza attestante le condizioni temporanee (con scadenza inferiore o pari a cinque anni) di **capacità di deambulazione sensibilmente ridotta**, cioè la capacità residua di deambulazione necessitante ausilii e/o persona accompagnatrice ovvero l’impossibilità di camminare, o **cecità totale**;
- b) Dichiarazione sostitutiva di residenza, ai sensi del D.P.R. 445/2000, nel Comune di Oria;
- c) Fotocopia di un documento di identità valido.

Il Contrassegno ha validità pari a quanto previsto nella certificazione medica prodotta, con decorrenza dalla data di rilascio del certificato medico. Per il rinnovo si dovrà presentare apposita istanza con gli stessi criteri sopra riportati.

Art.3
Utilizzo del Contrassegno

- a) Il Contrassegno (art.381 c.2 DPR n.495/1992) è un documento strettamente personale, ha valore su tutto il territorio nazionale, dovrà essere conservato diligentemente e non è vincolato ad uno specifico veicolo.
- b) In caso di deterioramento e/o danneggiamento che ne alteri la leggibilità o le caratteristiche, il contrassegno per gli invalidi dovrà essere sostituito con le modalità di cui all'art.2 del presente Regolamento.
- c) Il contrassegno dovrà essere utilizzato esclusivamente dal titolare, unitamente ad un documento valido d'identità, e non potrà in nessun caso essere ceduto a terzi, ne duplicato. L'accompagnatore del disabile non potrà fruire del contrassegno, in assenza del titolare.
- d) Il contrassegno consente:
 - d.1) di sostare in tutti i parcheggi per disabili ad eccezione di quelli personalizzati (*art.3*) ad altri titolari di contrassegno;
 - d.2) la sosta del veicolo in seconda fila per le sole operazioni di salita e discesa del disabile sempre che non comporti il blocco del traffico;
 - d.3) il transito e la sosta, purché non costituisca grave intralcio al traffico, nel caso di sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse o per esigenze di carattere militare, ovvero quando siano stati stabiliti obblighi o divieti di carattere permanente o temporaneo, oppure quando sia stata vietata o limitata la sosta.
 - d.4) il transito e la sosta nelle Zone a Traffico Limitato e nelle aree pedonali urbane, qualora sia autorizzato l'accesso anche ad una sola delle categorie di veicoli per l'espletamento di servizi di pubblica utilità.
 - d.5) il transito nelle corsie preferenziali a condizione che l'accesso alle stesse sia consentito, oltre che ai mezzi di trasporto collettivo, anche ai Taxi.
- e) Ai titolari di contrassegno è fatto divieto di:
 - e.1) sostare nei parcheggi per disabili personalizzati e caratterizzati dal numero identificativo della concessione riportata nella segnaletica verticale, riservati ad altri titolari di contrassegno;
 - e.2) sostare negli spazi di fermata degli autobus;
 - e.3) sostare sugli attraversamenti pedonali e sui marciapiedi;
 - e.4) sostare in corrispondenza dei passi carrai;
 - e.5) sostare in zona di divieto di fermata.

Ogni utilizzo improprio verrà perseguito con sanzione amministrativa a norma di legge, e con il ritiro del contrassegno qualora venga utilizzato non dal titolare.

Art. 4
Furto o Smarrimento del Contrassegno

- a) In caso di furto o smarrimento il titolare o chi ne fa le veci dovrà presentare denuncia alla autorità di pubblica sicurezza se previsto o altrimenti dichiarazione sostitutiva.
- b) Per il rilascio del duplicato (*che seguirà con numerazione del contrassegno progressiva*) a seguito di furto o smarrimento del documento dovrà essere presentata domanda in carta semplice, copia della denuncia, numero del precedente contrassegno.

Art. 5
Decadenza del Contrassegno

- a) La validità del contrassegno decade non appena siano venute meno le condizioni necessarie per il rilascio.
- b) In caso di morte del titolare, gli eredi sono tenuti alla restituzione immediata del contrassegno all'Ufficio che lo ha rilasciato ed a comunicare l'eventuale venir meno del parcheggio personalizzato al fine di programmarne la dismissione.
- c) Analogamente in caso di cambio di residenza il titolare è tenuto a darne comunicazione entro e non oltre 30 giorni agli uffici preposti (Ufficio Polizia Municipale), anche nel caso che abbia fruito di un parcheggio personalizzato su strada pubblica.

Art. 6
Adempimenti a carico degli Uffici preposti

- a) Sul contrassegno disabili rilasciato ai sensi dell'art.2 del presente Regolamento l'Ufficio di P.M. dovrà prevedere l'affissione di un bollino rifrangente con stemma comunale.
- b) Gli uffici preposti al rilascio dei contrassegni dovranno provvedere alla creazione di apposita banca dati, aggiornata costantemente e, per un controllo immediato, metterla a disposizione alle Autorità di Vigilanza.

Art. 7
SANZIONI

Il non rispetto del presente regolamento sarà applicata una sanzione amministrativa sulla misura di un minimo da €. 25,00 ad €. 500,00 per *violazione dei Regolamenti Comunali*. L'organo competente ad erogare la sanzione è individuato ai sensi dell' art. 17 della Legge 24 Novembre 1981 n° 689.

Art.8
Norme Transitorie

I Contrassegni Invalidi già rilasciati dal Comune di Oria dovranno essere adeguati alle norme del presente Regolamento, improrogabilmente, **entro mesi sei dalla sua entrata in vigore**.

Art.9
Entrata in Vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'intervenuta esecutività della Deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione dello stesso e sarà, in tale data, pubblicato sul sito web del Comune di Oria.